

R.G. 1704/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PESCARA  
SEZIONE CIVILE

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1704 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

F. 7 s.n.c. di F. D. A. e C. A. (P.I. ...), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. V. D. L. come da procura in atti

ATTRICE

E

BANCA s.p.a. - già BANCA B. s.p.a. - (P.I. ...), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. P. P. come da procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la F. 7 s.n.c. di F. D. A. e C. A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Banca B., in



persona del legale rappresentante "pro tempore", e - premesso di avere intrattenuto con la Banca C. un rapporto di conto corrente che, nel corso dei decenni, pur avendo avuto una diversa indicazione numerica, era rimasto sempre il medesimo e proseguito senza soluzione di continuità fino alla chiusura del 24 settembre 2018; che, in particolare, la M. s.a.s. (poi trasformata in F. 7 s.n.c.) e la Banca C. (in seguito Banca B.) avevano stipulato il contratto di conto corrente n. ... del 27 aprile 1993; che tale rapporto era stato rinnovato una prima volta il 1° febbraio 1994 e poi il 6 aprile 1998; che tra le parti era stato in seguito stipulato il contratto di c/c n. ... del 9 maggio 2006 nonché, successivamente, tra la F. 7 s.n.c. e la Banca C., il contratto di corrispondenza n. ... - tanto premesso, eccepiva, con riferimento a ciascun rapporto e così come specificamente e meglio indicato in citazione, il vizio di forma per mancata sottoscrizione della banca, l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, la nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto nonché, in subordine, la nullità delle clausole riguardanti l'applicazione del TAEG, TAE e TAN e la violazione dell'art. 2 comma 2 della delibera CICR del 9.2.2000 e degli artt. 117 e 121 TUB e 1344 cc.

Sulla base delle esposte censure, l'attrice chiedeva la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla Banca e, in subordine, la condanna della medesima al risarcimento dei danni. In ogni caso con declaratoria di eccessiva onerosità della prestazione in caso di mora.

Si costituiva in giudizio la Banca la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, la nullità dell'atto introduttivo nonché la intervenuta prescrizione decennale delle rimesse solutorie in epoca antecedente alla notifica della citazione o, in subordine, all'introduzione della domanda di mediazione; quanto al merito, la convenuta contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.

All'udienza del 3 marzo 2021 il precedente istruttore rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio, di seguito comunque rinunciata dalla banca (cfr. comparsa conclusionale).

Così compendiati i fatti di causa, occorre esaminare preliminarmente le ulteriori eccezioni sollevate dall'istituto di credito.

Ed allora, nella specie non si ravvisa alcuna nullità dell'atto di citazione, nel quale risultano correttamente indicati il petitum e la causa petendi, come confermato dal fatto che la convenuta ha compiutamente e puntualmente articolato le proprie difese.

La banca ha altresì eccepito la prescrizione con riferimento alle rimesse solutorie.



A riguardo, si osserva che la disciplina della prescrizione viene rinvenuta nell'autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010 n. 24418), secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebitato, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purchè si tratti di pagamento e, dunque, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. scoperto) e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. "passivo"); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 740 del 2 maggio 2012).

Se viene, quindi, dedotto e provato che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti effettuati non costituiscono pagamento se non al momento della chiusura del rapporto, allorquando il correntista restituisce alla banca gli importi utilizzati e solo da questo momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Si ricorda, altresì, che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalle SS.UU della Corte di Cassazione, "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie" (Cassazione civile, sez. un., 13/06/2019, n. 15895; si veda anche, nello stesso senso, la più recente Cass. n. 2435/20).

Giova, a questo punto, precisare che "poichè la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito: onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata" (Cass. n.27705/18).



Ciò posto, e tornando al caso di specie, risulta documentalmente provato che gli unici contratti di apertura di credito sono quelli del 12 maggio 2006 (sul c/c n. ...) nonchè del 29 giugno 2009 e del 9 novembre 2010 (sul c/c n. ...). Conseguentemente, in applicazione dei principi e della giurisprudenza sopra richiamati, l'eccezione della banca appare fondata nella misura in cui, accertata l'inesistenza del contratto di affidamento in conto corrente fino al 2006, in ragione della retroattività degli effetti della pronuncia dichiarativa di nullità tutti i versamenti eseguiti sul conto devono ritenersi spostamenti patrimoniali senza titolo, dunque immediatamente ripetibili e, di conseguenza, sottoposti al regime della prescrizione ordinaria decennale al momento della loro annotazione sul conto.

Pertanto, la natura solutoria delle rimesse comporta che il termine prescrizione decorra dalla data di esecuzione di ciascuna di esse; nel caso di specie, avuto riguardo alla notifica dell'atto di citazione (1 giugno 2020), la prescrizione deve ritenersi operante per tutti gli oneri passivi addebitati nel periodo anteriore al 1 giugno 2010, dovendosi escludere la possibilità che, per il periodo individuato, rimesse gravate da oneri passivi abbiano rivestito natura ripristinatoria.

Restano, dunque, travolti dalla prescrizione tutti gli addebiti riguardanti i rapporti n. 93751 del 27 aprile 1993 e delle relative rinnovazioni del 1° febbraio 1994 e del 6 aprile 1998.

Infatti, essendo i successivi contratti del 9 maggio 2006 e del 30 gennaio 2014 assistiti da apercredito, come sopra specificato, la relativa prescrizione comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto, avvenuta nel 2018 (e tuttavia considerando che il conto del 2006 è stato rinnovato il 30 gennaio 2014); pertanto, nessuna prescrizione deve ritenersi maturata con riferimento agli stessi.

Ad ogni buon conto, con specifico riguardo ai rapporti del 1993, 1994 e 1998, la domanda deve ritenersi infondata anche sotto un ulteriore profilo.

Ed invero, è noto che nel caso di ripetizione di indebito, così come nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla Banca, dal momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

In materia di rapporti di conto corrente, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il correntista che "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione" (Cass. n. 30822/2018; si veda anche Cass. n.12178/2020, che ha ribadito il principio per cui "ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento



giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto").

Ebbene, la società istante - pur avendo depositato i tre contratti suindicati - non ha prodotto (tutti) i contratti di apertura di credito né la seria completa degli estratti conto, bensì solo quelli a far data dal 2001, così non adempiendo all'onere probatorio sulla stessa gravante.

Per altro verso, se è vero che l'attrice ha avanzato richiesta ex art. 119 TUB all'istituto di credito avente ad oggetto anche la suindicata documentazione, è altrettanto vero che la stessa è stata ricevuta il 27 maggio 2016.

Si ricorda che l'art. 119 T.U.B. non prevede il diritto del correntista di ottenere in ogni tempo in via indiscriminata, globale ed onnicomprensiva la documentazione di rapporti con ciascun istituto bancario; tale norma, infatti, contempla unicamente il diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", da calcolarsi a ritroso dalla richiesta.

Detta norma, in sostanza, non costituisce un'alternativa all'onere della parte di allegare prima e di provare poi le proprie deduzioni in giudizio, le quali ultime in tal caso sarebbero ovviamente del tutto generiche ed esplorative, poiché confezionate senza poter esaminare i documenti di riferimento. L'art. 119 TUB, invece, attribuisce il diritto al correntista di ottenere documenti in modo mirato, relativi cioè a singole operazioni e circoscritte nell'arco temporale suindicato (cfr. Corte Appello Roma, 24.10.2023 n. 6818).

Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda di ripetizione avente ad oggetto i rapporti in esame deve ritenersi priva di pregio.

Tanto chiarito, occorre esaminare le censure relative ai due rapporti del 9 maggio 2006 e del 30 gennaio 2014 e dei relativi contratti di affidamento, non interessati dalla prescrizione.

Ed allora, la società attrice ha in primo luogo eccepito il vizio di forma e la conseguente nullità del rapporto contrattuale del 9 maggio 2006 poiché privo della sottoscrizione della banca.

La doglianza è infondata alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che consente di ritenere che il requisito della forma scritta del contratto bancario prescritto dall'art. 117 TUB sia rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente medesimo, non necessitando la sottoscrizione anche dell'istituto di credito, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti, atteso che il requisito della forma imposto dall'art. 1325 n. 4 c.c. va inteso in senso



strettamente funzionale, e non strutturale, avendo cioè riguardo alla finalità propria della normativa di settore in discussione (cfr. Cass. S.U. n. 898/2018; si veda anche Cass. n. 22385/19).

Ed ancora, più recentemente: "in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto" (Cass. n. 30016/20, in motivazione).

Quanto alle ulteriori doglianze, si osserva che il rapporto di conto corrente regolamentato dal contratto del 9 maggio 2006 prevede la puntuale pattuizione di interessi ed oneri.

In particolare, con riferimento alla CMS, parte attrice sostiene che la stessa sarebbe stata applicata pur in mancanza di indicazione e ne eccepisce la nullità per indeterminatezza, in quanto sarebbe stata addebitata senza l'indicazione delle modalità e dei criteri di calcolo.

L'assunto relativo all'applicazione della CMS (effettivamente non pattuita) non può però ritenersi dimostrato in quanto a tal fine viene fatto riferimento al documento 10 prodotto con la citazione che, tuttavia, contempla gli estratti conto dal 30.06.2001 al 31.12.2004, mentre il rapporto in esame ha avuto inizio nel 2006.

Piuttosto, tale contratto prevede l'applicazione della "commissione disponibilità somme", con pattuizione della percentuale, della periodicità di addebito nonché della base di calcolo (e, comunque, in ordine a tale voce non sono state formulate specifiche censure).

Prima di verificare l'eventuale applicazione di interessi usurari, occorre rilevare l'infondatezza dell'assunto attoreo di nullità della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto in esame.

Infatti, come condivisibilmente sostenuto (Cass. n. 13144/23), "la clausola cd. "di salvaguardia" giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Dal punto di vista pratico, tale clausola opera in favore della banca, piuttosto che del cliente. Infatti, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La clausola "di salvaguardia", dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura cd. "oggettiva", previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca.



Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto".

Tanto chiarito, con riferimento alla dedotta applicazione di interessi usurari, lo stesso consulente di parte attrice (tabella 12, p. 37 dell'elaborato) non ha rilevato alcuna usura pattizia a fronte del contratto in esame, stipulato nel maggio 2006, mentre ha riscontrato il superamento del tasso soglia solo in alcuni successivi trimestri a far data dal 2010 (usura sopravvenuta).

In proposito, si evidenzia come la Suprema Corte abbia sancito l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, affermando il principio secondo cui "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. SS.UU. n.24675/17).

Il suindicato principio deve ritenersi applicabile anche ai contratti di conto corrente, posto che l'art. 1815 c.c., comma 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass. n.11933/17), ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. n.12965/16; si vedano, altresì, circa l'applicabilità del principio in esame anche ai rapporti di conto corrente, Tribunale Brescia, 23 febbraio 2018, n.11871; Tribunale Roma, 26 gennaio 2018, n.1846; Tribunale Monza, 13 giugno 2018, n.1678, Tribunale Milano, 14 settembre 2018, nonché Cass. n. 17110/19).

È dunque irrilevante che nel corso del rapporto il tasso di interesse applicato dalla banca abbia eventualmente superato il tasso soglia vigente, per effetto della fluttuazione dei valori di riferimento,



non essendo stato eccepito che la convenuta abbia modificato unilateralmente in pejus i tassi convenuti.

La società istante ha altresì fatto riferimento all'art. 644, comma 3, cp deducendo la cosiddetta "usura soggettiva".

A riguardo, giova ricordare che "il reato di usura si configura certamente per l'oggettivo superamento del prestabilito tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa (art. 644, comma 1, c.p.). Tuttavia, il comma 3, secondo periodo, dell'art. 644 c.p. prevede anche un criterio diverso, soggettivo, che prescinde dalla misura del tasso legalmente qualificato e si aggancia a due condizioni, lasciate all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito: a) la sussistenza di una sproporzione tra la prestazione dell'usuraio e gli interessi (o altri vantaggi o compensi) corrisposti dalla vittima, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari; b) la situazione di difficoltà economica o finanziaria in cui deve trovarsi la vittima" (Cass. pen. n.32362/10).

Nel caso di specie, l'istante non ha indicato i motivi per cui gli interessi addebitati sarebbero da considerare sproporzionati né la ragione per cui la stessa si sarebbe trovata in condizioni di difficoltà economica e finanziaria di cui la banca sarebbe stata a conoscenza.

Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda in esame appare infondata.

Per quanto riguarda la eccepita, mancata indicazione del TAEG, il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. n. 39169/21).

L'indicatore non comporta costi ulteriori per il cliente, svolgendo unicamente una funzione informativa, consistente nel consentire al cliente medesimo di rappresentarsi in modo aderente alla realtà il costo totale dell'operazione di credito. In tali termini, si comprende agevolmente la sua irrilevanza ai fini della valida conclusione del contratto.



Tanto chiarito, il problema che si pone è quale sia la sanzione in caso di omissione o di inesatta indicazione del TAEG/ISC.

Ebbene, mentre per i tassi e gli interessi propriamente intesi soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB la quale sancisce, tra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.

Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, con le eccezioni di cui all'art. 122, comma 1, TUB.

Ebbene, la disposizione in esame deve ritenersi nel concreto soggettivamente inapplicabile, non rivestendo l'attrice (persona giuridica) la qualità di consumatore.

Manifestamente infondata appare, altresì, la contestazione relativa alla mancata indicazione del c.d. TAE (tasso annuo effettivo) risultante dalla pretesa capitalizzazione infrannuale degli interessi, ai sensi dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.2000; a riguardo, infatti, si osserva che tale mancata indicazione non determina la nullità della clausola, ma al più si riflette sulla trasparenza delle condizioni, con conseguenze (meramente risarcitorie) che nella specie sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio (cfr. Corte appello Milano, sez. I, 07/04/2021).

In definitiva, in base alle esposte considerazioni (valevoli anche per il contratto di affidamento del 12 maggio 2006), le censure relative al rapporto in esame devono ritenersi infondate.

Quanto al contratto di apercredito su conto corrente n. ... del 29 giugno 2009 (doc. 5 prodotto con la citazione), non si pone alcun problema di usura pattizia, avendo il CTP riscontrato solo usura sopravvenuta (come da tabella sopra richiamata), per cui valgono le considerazioni sin qui esposte, anche in ordine all'usura soggettiva, con conseguente rigetto della relativa doglianza.

L'attrice ha altresì eccepito la mancanza di causa della CMS e la sua indeterminatezza.

A riguardo, il giudicante aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale per cui la CMS è sorretta da valida causa, costituendo il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca, consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura



di credito, con conseguente obbligo per la banca stessa di erogare il credito a semplice richiesta del cliente ed operando, quindi, su un piano diverso dalla pattuizione degli interessi, essendo destinata a remunerare una diversa controprestazione della banca (cfr. Cass. n.870/06, in motivazione).

Più recentemente la S.C. ha confermato che l'art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008 - introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, "pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa" (Cass. n. 12965/2016).

Inoltre, se è vero, sulla base dei principi generali, che la CMS deve essere determinata o determinabile, è altrettanto vero che nella specie sono indicate la misura percentuale della CMS nonché la base di calcolo (entro fido e oltre fido), mentre manca ogni indicazione circa la periodicità di calcolo.

In proposito, tuttavia, è stato recentemente stabilito che "In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti" (Cass. n. 1373/24).

Nella specie, dalle condizioni economiche e contrattuali risulta che "per le operazioni in Euro sull'Italia gli interessi e le spese relativi al rapporto dovranno essere pagati a fine marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno"; inoltre, dal documento di sintesi allegato al contratto in esame risulta (tra l'altro) la periodicità trimestrale delle competenze sia a debito che a credito oltre che delle spese.

Dall'insieme delle menzionate disposizioni emerge allora, in modo inequivocabile, che la chiusura periodica del conto avveniva ogni trimestre e che, in occasione di ciascuna di esse, dovevano regolarsi tutti i rapporti di dare e avere tra cliente e banca, ivi compresi, perciò, quelli relativi alle "commissioni", espressamente richiamate nel documento di sintesi.

Sulla base di tanto, ed in applicazione dei criteri di interpretazione del contratto (a cominciare dall'art. 1362 cc, relativo alla comune volontà delle parti), deve ritenersi che anche le CMS siano state applicate trimestralmente.



In base alle esposte argomentazioni deve, in definitiva, escludersi ogni profilo di indeterminatezza della commissione di cui trattasi.

A tanto si aggiunga che all'epoca della convenzione (giugno 2009) era già vigente l'art. 2 bis D.L. n. 185/08 sopra richiamato, la cui legge di conversione n. 2/2009 è entrata in vigore il 29 gennaio 2009, e che contiene una prima regolamentazione della CMS.

Ora, il contratto in esame si è adeguato a tale normativa, poiché è espressamente previsto che "La Commissione di Massimo Scoperto verrà applicata in conformità alle disposizioni della legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Quanto alla mancata indicazione del TAE ci si riporta alle suesposte considerazioni.

Ed ancora. Prive di pregio sono le doglianze relative al contratto di apercredito del 9.11.2010, con specifico riferimento all'addebito di interessi usurari.

Ed invero, la formula utilizzata dal consulente di parte attrice per sostenere l'usurarietà dei tassi pattuiti è errata in quanto non conforme a quella predisposta dalla Banca d'Italia.

Sul punto, è necessario premettere che per il calcolo dell'usura è necessario utilizzare una formula coerente con quella utilizzata per calcolare i tassi soglia, posto che altrimenti si andrebbero a confrontare grandezze non omogenee, essendo il tasso soglia calcolato con la formula indicata dalla Banca d'Italia, mentre il tasso effettivo con criteri non corrispondenti, con conseguente inattendibilità del risultato.

Sebbene tali istruzioni abbiano natura amministrativa, tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte, non può "dubitarsi - visto il tenore dell'art. 2 della legge n. 108/1996 - che le "rilevazioni" compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG" (cfr. Cass. Civ., n. 20464/2020).

Nel caso di specie, dunque, il calcolo proposto dal perito di parte non può essere preso in considerazione ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di interesse.

Ed infatti, tenendo conto delle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 – applicabili *ratione temporis* - per le operazioni di cui alle categorie Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving), la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

TEG = interessi x 36.500/numeri debitori + oneri su base annua x 100/accordato, differente da quella utilizzata dal CTP per il periodo (che qui interessa) successivo al 1 gennaio 2010.



Inoltre, il perito di parte sembra avere incluso tra gli oneri e le spese da computarsi ai fini del calcolo del TEG tutte le spese annuali (ad eccezione di imposte e tasse), diversamente da quanto previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia (punto C4) che contemplano ulteriori, specifiche esclusioni.

L'attrice ha altresì eccepito la indeterminatezza delle condizioni contrattuali in quanto manca la base di calcolo degli interessi (anno civile 365/anno commerciale 360).

In proposito, si osserva come la giurisprudenza di merito abbia avuto modo di osservare che il differenziale tra la base 360 e 365 “di contenuta misura non è tale da fare ritenere configurabile alcuna indeterminatezza passibile di nullità” (Trib. Sondrio 30.05.2016, n. 249). Del resto, “il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall’art. 1284 c.c., viene ritenuto soddisfatto anche “per relationem”, non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso d’interesse pattuito” (Trib. Catania 14.10.2020; Trib. Roma 7.5.2020).

Sulla scorta di tali argomentazioni, è stato ritenuto che la clausola non possa ritenersi assolutamente indeterminata (cfr. Tribunale Firenze, n. 1973 del 23 giugno 2023).

A tanto si aggiunga che, come risulta dagli estratti conto prodotti dall'istante, la banca convenuta ha sempre applicato il coefficiente – di maggior favore per la cliente - 360/360; infatti, il tasso di interesse divisore 360 si dimostra essere sempre inferiore rispetto a quello divisore 365.

Perciò dal punto di vista del cliente, la scelta economicamente più vantaggiosa ricade sul tasso base 360, dovendo quindi corrispondere interessi passivi in misura minore. Parallelamente, il soggetto a cui sono corrisposti gli interessi, trarrà vantaggio dal parametrare gli interessi alla base 365, ricevendo interessi in misura superiore.

Pertanto, in concreto, l’attrice non ha subito alcun nocumento.

Da ultimo, infondate sono le censure relative al contratto di corrispondenza n. ... del 30 gennaio 2014, che reca anche la sottoscrizione della banca e relativamente al quale è stata riscontrata solo una ipotesi di usura sopravvenuta, irrilevante per quanto sopra argomentato.

Inoltre, quanto alla lamentata mancanza del documento di sintesi allegato al contratto "de quo", si osserva che l'attrice non ha fatto espressa richiesta in tal senso ai sensi dell'art. 119 TUB, come si evince dal documento allegato alla citazione sub 16.

Inoltre, non può trascurarsi che, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida



"causa debendi", essendo altresì onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (cfr. Cass. n. 30822/18 e n. 24948/17); sicchè, dovendo considerarsi l'intervenuto pagamento elemento costitutivo della domanda di ripetizione, pur in mancanza di contestazione della controparte, la società attrice avrebbe dovuto dedurre e provare di avere già interamente pagato ogni somma dovuta alla banca in ragione dei rapporti di conto corrente con la stessa intercorsi (si veda Corte Appello Napoli, 13 marzo 2019 n. 1411), prova che nella specie è del tutto mancata.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda deve essere rigettata.

Da ultimo, priva di fondamento ed inammissibile è l'eccezione di eccessiva onerosità che deve essere sollevata dalla parte che intende invocarla (non vertendosi in materia di penale contrattuale), con ogni conseguenza in punto di onere probatorio.

In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni - assorbenti di ogni ulteriore richiesta, anche risarcitoria, e che non rendono necessario disporre la invocata CTU -, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla F. 7 s.n.c. di F. D. A. e C. A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti della BANCA s.p.a. (già Banca B.), in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Pescara, il 12 maggio 2025

IL GIUDICE

dott.ssa Cleonice G. Cordisco

